



Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

FPA è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'Le prestazioni'

(in vigore dal 24/06/2021)

Prestazioni pensionistiche

Le prestazioni pensionistiche si acquisiscono al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio, fermo restando il perfezionamento degli ulteriori requisiti previsti dallo Statuto-Regolamento del Fondo.

Le prestazioni, erogate in rate bimestrali anticipate, sono liquidate su domanda degli aventi diritto corredata dalla documentazione richiesta.

La pensione è composta da tre quote, che rispecchiano la struttura dei contributi illustrata nella Scheda precedente:

- a) **quota base**, a decorrere dal 1.1.2013 la quota di pensione base (nel 2021 pari a 3.672,00 euro) viene corrisposta in misura intera al raggiungimento di 30 anni di contribuzione versata (vedi tabella H-bis allegata allo Statuto). In presenza di un numero di anni inferiore, l'importo della quota base è ridotto in proporzione al numero degli anni mancanti al raggiungimento del 30esimo;
- b) **quota aggiuntiva**, pari al 3% della stessa pensione base per ogni anno di contribuzione aggiuntiva versata successivamente al 01.01.2013;
- c) **quota integrativa**, calcolata in base alle tabelle allegato allo Statuto.

La **pensione di vecchiaia** spetta all'Iscritto (sia uomo che donna) - che abbia maturato il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime di base - che abbia compiuto il 65° anno di età e possa far valere 15 anni di contribuzione.

Condizione per la liquidazione della pensione con il requisito di 15 anni di contribuzione è che tale contribuzione sia costituita da contributi versati:

- per attività agenziale svolta con Impresa aderente;
- per attività agenziale svolta con Impresa non aderente;
- a seguito di regolarizzazione di periodi scoperti di contribuzione.

Nell'ipotesi in cui l'Agente al raggiungimento del requisito di età richiesto per la liquidazione della pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio non possa far valere 15 anni di contribuzione ed abbia versato contributi in virtù dell'autorizzazione a proseguire volontariamente l'iscrizione, lo stesso ha diritto egualmente alla pensione di vecchiaia, a condizione che:

- possa far valere complessivamente, tra contribuzione da attività agenziale con Impresa aderente o non aderente, da riscatto e volontaria, 25 anni di contribuzione al Fondo,

ovvero

- possa far valere complessivamente, con il concorso della contribuzione volontaria, almeno 15 anni di contributi e risultino altresì coperti da contribuzione, senza interruzioni, tutti gli anni tra la data di inizio dei versamenti volontari e quella del raggiungimento del diritto alla pensione. La contribuzione nel periodo intercorrente tra l'inizio della prosecuzione volontaria ed il perfezionamento del diritto non è necessario che sia totalmente da prosecuzione volontaria, ma può essere, anche in parte, per ripresa dell'attività agenziale.

La decorrenza della pensione di vecchiaia è fissata al 1° giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti.

La **pensione anticipata** spetta all'iscritto che abbia compiuto il 60° anno di età (quindi anche in età superiore), sia cessato dall'attività agenziale, possa far valere almeno 35 anni di contributi ed abbia maturato i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica nel regime obbligatorio. La decorrenza della pensione anticipata è fissata al 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché siano maturati i requisiti.

Le singole rate di rendita si prescrivono nel termine di 5 anni.

Prestazioni accessorie

La **pensione di invalidità** spetta all'iscritto a condizione che:

- alla data di decorrenza della prestazione non abbia superato il limite di età previsto per la liquidazione della pensione di vecchiaia;
- risulti inabile in modo permanente all'espletamento dell'attività agenziale;
- sia cessato dall'attività agenziale;
- possa far valere 5 anni di effettiva contribuzione al Fondo;
- non siano trascorsi più di 3 anni dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'ultimo contributo utile versato per l'attività agenziale prestata (con Impresa aderente o non aderente);
- lo stato di invalidità non sia anteriore all'iscrizione al Fondo.

La **pensione di reversibilità** spetta ai superstiti dell'Agente, individuati dallo Statuto, che al momento della morte fosse già titolare di pensione (sia essa di vecchiaia, anticipata o invalidità) o avesse già maturato il diritto ad una delle anzidette pensioni dirette.

La **pensione indiretta** per morte di Agente in attività spetta ai superstiti dell'Agente stesso che al momento del decesso:

- abbia versato almeno 5 anni di contribuzione, a condizione però che alla data dell'evento non siano trascorsi più di tre anni dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'ultimo contributo versato;
- abbia versato almeno 15 anni di effettiva contribuzione al Fondo, anche se da prosecutore volontario.

Sono considerati superstiti aventi diritto alla pensione i seguenti famigliari:

a) Coniuge

b) Figli che non abbiano compiuto il 18° anno di età ed i figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso.

Se i figli risultano a carico del genitore al momento del decesso, e non prestano lavoro retribuito, il diritto a pensione si ha altresì:

- nel caso in cui abbiano compiuto il 18° anno di età ma non abbiano superato il 21°, qualora frequentino una scuola media o professionale;

- fino al compimento del 26° anno di età, limitatamente alla durata del corso di studi, qualora frequentino l'Università.
- c) **Genitori** purché inabili ed a carico dell'Agente deceduto, sempre che questi non avesse né coniuge né figli aventi diritto alla pensione.

La pensione di reversibilità e la pensione indiretta decorrono, qualunque sia la data della domanda, dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso dell'Agente.

L'ammontare della pensione ai superstiti (sia indiretta che di reversibilità) è stabilito in una quota dell'intero importo della pensione diretta già concessa o che sarebbe spettata al defunto.

Le quote sono:

- 1) il 60% al coniuge superstite o, in mancanza del coniuge, al figlio, inabile o minore o maggiorenne con qualifica di studente, unico avente diritto;
- 2) l'80%, se il coniuge superstite concorre con un figlio avente diritto o se, in mancanza del coniuge, vi siano due figli aventi diritto;
- 3) il 90%, se il coniuge superstite concorre con due figli aventi diritto o se, in mancanza del coniuge, vi siano tre figli aventi diritto;
- 4) il 100%, se il coniuge superstite concorre con tre o più figli aventi diritto o se, in mancanza del coniuge, vi siano quattro o più figli aventi diritto;
- 5) il 30%, se in mancanza del coniuge e di figli, il superstite sia un solo genitore;
- 6) il 50%, se, in mancanza del coniuge e di figli, i superstiti siano ambedue i genitori.

Prestazioni nella fase di accumulo

Riscatto: L'Agente che cessa dall'attività agenziale ha diritto a chiedere il riscatto. Per gli iscritti in base a domanda di iscrizione successiva al 31.12.2014 il valore del riscatto non può eccedere la riserva matematica della quota di pensione maturata al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta. È fatto salvo, in ogni caso, il cumulo dei contributi a carico dell'iscritto.

Nel caso di morte dell'Agente che non dia diritto a pensione, né indiretta né di reversibilità, la posizione maturata può essere riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dall'Iscritto. In mancanza dei predetti soggetti la posizione resta acquisita al Fondo.

La prestazione di riscatto si prescrive nel termine ordinario di 10 anni.

Trasferimento: Decorsi due anni di iscrizione al Fondo, agli Agenti iscritti è data facoltà di chiedere il trasferimento della posizione maturata presso altra forma pensionistica di cui al d.lgs. n.252/2005. Il trasferimento può essere chiesto in ogni momento se cessata l'attività agenziale.

Anche nel caso del trasferimento, per gli iscritti in base a domanda di iscrizione successiva al 31.12.2014 l'importo dovuto a titolo di trasferimento non può eccedere la riserva matematica della quota di pensione maturata al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta. È fatto salvo in ogni caso il cumulo dei contributi a carico dell'iscritto.